REGOLAMENTO (CEE) N. 2650/87 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido stearico della sottovoce 15.10 A della tariffa doganale comune, originario della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3926/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3926/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1987, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3926/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità per l'acido stearico della sottovoce 15.10 A, della tariffa doganale comune originario della Malaysia ; che, ai sensi dell'articolo 32 del suddetto regolamento, la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità può essere ripristinata se l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione si fà in quantità o a prezzi tali da pregiudicare o da minacciare gravemente i produttori della Comunità di prodotti simili o direttamente concorrenti ;

considerando che le importazioni preferenziali di acido lattico della Malaysia hanno luogo a prezzi tali da recare un grave pregiudizio ai produttori nella Comunità di questo prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 3 settembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3926/86 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10 A	Acido stearico

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 126.